



COMUNE DI BORGONE SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ Piazza Montabone n. 1 - 10050 BORGONE SUSÀ ☎ 011/9646562 - 📠 011/9645001
E-mail: ragioneria@comune.borgonesusa.to.it sito internet: www.comune.borgonesusa.to.it
C.F. 86501310014 - P.IVA 04493410015

Verbale n. 09 del 26/04/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.14 presentata in data 22/04/2022, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 18 del 28/06/2021 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 08 del 28/06/2021;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che il D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022 n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari*

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- che l'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021.

RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:
 - **“Art. 23 Bis Riduzioni T.A.R.I. legate all'emergenza sanitaria Covid-19.**
Per il solo anno 2022 sono istituite le seguenti ulteriori riduzioni della quota fissa e variabile della TARI delle utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate da provvedimenti statali o regionali o comunali alla chiusura temporanea dell'attività nel corso dell'anno 2020-2021. La riduzione è calcolata proporzionalmente al periodo in cui le attività sono dovute rimanere chiuse o hanno subito riduzioni di fatturato

con conseguente riduzione di produzione di rifiuti. La percentuale di sconto verrà determinata in sede di approvazione delle tariffe utilizzando tre fasce di riduzione:

Fascia alta di riduzione per le seguenti categorie:

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;

Classe 3- Stabilimenti balneari;

Classe 5 - Alberghi con ristorante;

Classe 6 - Alberghi senza ristorante;

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria;

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

Classe 21 - Discoteche, night club;

Fascia media di riduzione per le seguenti categorie:

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, con esclusione di ferramenta e altri beni durevoli;

- *Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;*
-

Fascia bassa di riduzione per le seguenti categorie:

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni;

Classe 8 - Uffici, agenzie;

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione;

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici;

Nessuna riduzione:

Classe 7 - Case di cura e riposo;

Classe 9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali;

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste.”;

- che le modifiche apportate riguardano riconoscimento di agevolazioni da applicare in forma percentuale sia sulla quota variabile che fissa della tariffa alle “utenze non domestiche” che a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, hanno subito chiusure forzate o restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune attività ha inevitabilmente provocato una riduzione dell’attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani;
- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 28/06/2021 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di un articolo e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Borgone Susa 26/04/2022

L'organo di revisione

